

# COMUNE DI MONTEGRANARO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

-----  
DELIBERAZIONE NUMERO 11 DEL 29-04-25  
-----

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025  
-----

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 19:42 nella Residenza Comunale si è effettivamente riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 19:30 con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Al momento dell'appello, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i componenti:  
=====

AVV. UBALDI ENDRIO	P	VENANZI NICCOLO'	P
Gismondi Gastone	P	Strappa Cristiana	P
Beverati Giacomo	P	MARSILI FRANCESCO	P
MARINOZZI MONIA	P	Mancini Ediana	P
Zincarini Anna Lina	P	PERUGINI ARONNE	P
MELCHIORRI LUCIO	P	STRAPPA RICCARDO	P
CORVARI ROBERTA	P	CROCE CHIARA	P
VITALI ERMANNO	P	FERRAZZOLI STEFANY	A
PUGGIONI CRISTIANA	A		

=====

Assegnati n. [16] In carica n. [17] Assenti n.[ 2] Presenti n.[ 15]  
Assume la Presidenza PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VENANZI NICCOLO'  
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE NORI MIRKO  
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione, redatta ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del comma 2 dell'art. 8 dello Statuto Comunale:

-----

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AA.GG. E TRIBUTI

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...*»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*

*In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale, in data 17.12.2024, con deliberazione n. 47 ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e che con successiva deliberazione n. 48 (e ss.mm.ii) ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario del Comune di Montegranaro per il triennio 2025/2027;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/05/2022 è stato recepito il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il periodo 2022 – 2025, ai sensi di quanto disposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con Deliberazione 363/2021/R/Rif ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Montegranaro è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ossia l'ATA Rifiuti ATA4 Fermo, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

CONSIDERATO che l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 dispone che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]";

CONSIDERATO che con delibera n. 2 del 03/05/2022, il competente Ente di governo dell'ambito, ATA Rifiuti ATA 4 Fermo ha approvato il Piano Economico Finanziario determinato, ai sensi di quanto disposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con Deliberazione 363/2021/R/Rif ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

CONSIDERATO che con decreto del Presidente Ata4 Rifiuti Fermo n. 1 del 23/04/2024, il competente Ente di governo dell'ambito, Ata4 Rifiuti Fermo ha disposto l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Piano Economico Finanziario necessario alla determinazione delle entrate tariffarie di riferimento;

TENUTO CONTO che ai fini della determinazione delle tariffe:

- è stato adottato il D.P.R. 158/1999 recante il Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio dalla tariffa di cui al D.lgs. 22/1997;
- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

RILEVATO come il Comune di Montegranaro si sia avvalso nella definizione delle tariffe TARI del disposto dell'art.1 c. 652 della Legge 27/12/2013 n.147;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni predette;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

CONSIDERATO che l’iscrizione di una posta di entrata nel bilancio di previsione, in questo caso la TARI ordinaria 2025, deve derivare dall’approvazione di tutti gli atti propedeutici a sostegno della corretta, congrua e veritiera quantificazione della stessa;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Fermo;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI;

RICHIAMATO l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;*

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

CONSIDERATO che in data 03/05/2022, con delibera n. 2/2022, il competente Ente di Governo dell’ambito, ATA Rifiuti ATA 4 Fermo, ha validato il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022 - 2025 e la Relazione di accompagnamento, aggiornando gli stessi documenti per il

biennio 2024-2025, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2025 di € 1.321.241,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 621.671,00

COSTI VARIABILI € 699.570,00

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla presa d'atto formale del PEF approvato dal competente organo, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che il Comune dovrà coprire integralmente la tariffa, calcolata per l'anno 2025, secondo il metodo MTR-2 approvato con le deliberazioni n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 e n. 389/2023 del 04/08/2023, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Fermo;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con il Dpcm n. 24 del 21/01/2025, è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;

CONSIDERATO che la copertura del bonus rifiuti avverrà a mezzo di una nuova componente perequativa da bollettare/fatturare a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, e che andrà ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea);

DATO atto pertanto, che il nuovo bonus sociale (delibera Arera n. 133/2025) non influisce sulla determinazione delle tariffe, perché le componenti perequative sono una voce aggiuntiva al conto Tari da addebitare all'utente;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

CONSIDERATO che la presente proposta necessita dei pareri di cui all'art. 49 e all'art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, sia per quanto concerne la regolarità tecnica e correttezza amministrativa che per quanto concerne la regolarità contabile;

#### PROPONE

- 1) di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui alla presente deliberazione, dando atto che ne costituisce anche motivazione ai sensi del vigente art.3 della Legge 241/1990;
- 2) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, sulla base delle risultanze del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022 - 2025, così come validato dal competente Ente di Governo dell'ambito ATA Rifiuti ATA 4 Fermo con propria deliberazione n. 2 del 03/05/2022 e redatto ai sensi di quanto disposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con Deliberazione 363/2021/R/Rif ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022 - 2025", nonché dalle risultanze dell'aggiornamento biennale anni 2024-2025 disposto con decreto del Presidente Ata4 Rifiuti Fermo n. 1 del 23/04/2024 e come previsto dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif di Arera applicando altresì quanto stabilito in proposito nel vigente Regolamento comunale Tari;

- 3) che le tariffe per l'anno 2025, sulla base di quanto in precedenza indicato, sono pertanto riportate come di seguito indicato:

### Utenze domestiche

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/utenza/anno)</b>
1 componente	0,392301	54,77
2 componenti	0,428794	109,54
3 componenti	0,465287	140,35
4 componenti	0,501780	150,62
5 componenti	0,533711	198,54
6 componenti	0,561081	256,74
superfici domestiche accessorie	0,428794	

### Utenze non domestiche

#### **Comuni oltre 5.000 abitanti**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile/Tariffa totale (€/mq/anno)</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,941840	0,615181/1,557021
2. Cinematografi e teatri	0,778829	0,501471/1,280300
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,941840	0,613264/1,555104
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,340311	0,866236/2,206546
5. Stabilimenti balneari	-	-
6. Esposizioni, autosaloni	1,014289	0,654148/1,668438
7. Alberghi con ristorante	2,417993	1,572767/3,990760
8. Alberghi senza ristorante	1,847455	1,199698/3,047153
9. Case di cura e riposo	0,905615	0,638817/1,544432
10. Ospedali	3,079092	2,002052/5,081144
11. Uffici, agenzie, studi professionali	2,209702	1,434144/3,643845
12. Banche ed istituti di credito	4,346954	0,830462/5,177416
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,209702	1,438615/3,648317
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,173477	1,409230/3,582707
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,716846	1,022107/3,738953
16. Banchi di mercato beni durevoli	Tariffa inclusa nel canone unico	Tariffa inclusa nel canone unico
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,7750006	1,149870/2,924876

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,260216	0,971002/4,231217
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,282151	1,479500/3,761651
20. Attività industriali con capannoni di produzione	1,095795	1,188199/2,283994
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	2,354600	1,430950/3,785550
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,886500	3,896782/9,783283
23. Mense, birrerie, amburgherie	6,339308	4,113980/10,453288
24. Bar, caffè, pasticceria	3,622462	2,683031/6,305492
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,468507	2,299740/5,768248
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	3,468507	2,248635/5,717142
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,433693	4,024546/9,458238
28. Ipermercati di generi misti	7,244924	2,555267/9,800191
29. Banchi di mercato genere alimentari	Tariffa inclusa nel canone unico	Tariffa inclusa nel canone unico
30. Discoteche, night club	2,327432	1,509524/3,836956

- 4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura determinata dalla Provincia di Fermo;
- 5) che le scadenze per il pagamento della tassa rimangono le medesime determinate dal Regolamento Tari in vigore, salvo eventuali proroghe disposte a livello normativo nazionale, in conseguenza dell'applicazione del nuovo "bonus sociale nazionale sui rifiuti" in vigore dal corrente anno, cui l'Ente dovrà conformarsi;
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Inoltre,  
in relazione all'esigenza di procedere alla pubblicazione del presente atto,

propone

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Affari Generali  
F.to Dott. Samuele Piergentili

-----

Preso atto dell'illustrazione del presente argomento da parte del Consigliere delegato Vitali e degli interventi succedutisi nell'ambito del dibattito consiliare, il tutto come meglio evidenziato nel documento allegato alla presente, contenente la trascrizione di quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura;

Ritenuto, pertanto, di dover sottoporre a votazione l'adozione del conseguente atto deliberativo anche per i motivi evidenziati nella proposta sopra riportata;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Affari Generali per quanto concerne la regolarità tecnica e correttezza amministrativa e dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità per quanto concerne la regolarità contabile;

Riconosciuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del d.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento;

Con votazione palese, espressa e verificata per alzata di mano, la quale presenta il seguente risultato:

- Componenti l'organo consiliare presenti e votanti: n. 15
- Voti favorevoli: n. 11 (Ubaldi, Gismondi, Beverati, Marinozzi, Zincarini, Melchiorri, Corvari, Vitali, Venanzi, Strappa C., Marsili,)
- Voti contrari: n. 4 (Mancini, Perugini, Strappa R., Croce)
- Voti astenuti: n. 0

### **DELIBERA**

- 1) Di **RICHIAMARE ED APPROVARE** la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui alla presente deliberazione, dando atto che ne costituisce anche motivazione ai sensi del vigente art.3 della Legge 241/1990;
- 2) di **APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2025, sulla base delle risultanze del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022 - 2025, così come validato dal competente Ente di Governo dell'ambito ATA Rifiuti ATA 4 Fermo con propria deliberazione n. 2 del 03/05/2022 e redatto ai sensi di quanto disposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con Deliberazione 363/2021/R/Rif ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022 - 2025", nonché dalle risultanze dell'aggiornamento biennale anni 2024-2025 disposto con decreto del Presidente Ata4 Rifiuti Fermo n. 1 del 23/04/2024 e come previsto dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif di Arera applicando altresì quanto stabilito in proposito nel vigente Regolamento comunale Tari;
- 3) che le tariffe per l'anno 2025, sulla base di quanto in precedenza indicato, sono pertanto riportate come di seguito indicato:

#### **Utenze domestiche**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/utenza/anno)</b>
1 componente	0,392301	54,77
2 componenti	0,428794	109,54
3 componenti	0,465287	140,35
4 componenti	0,501780	150,62
5 componenti	0,533711	198,54

6 componenti	0,561081	256,74
superfici domestiche accessorie	0,428794	

### Utenze non domestiche

#### Comuni oltre 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile/Tariffa totale (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,941840	0,615181/1,557021
2. Cinematografi e teatri	0,778829	0,501471/1,280300
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,941840	0,613264/1,555104
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,340311	0,866236/2,206546
5. Stabilimenti balneari	-	-
6. Esposizioni, autosaloni	1,014289	0,654148/1,668438
7. Alberghi con ristorante	2,417993	1,572767/3,990760
8. Alberghi senza ristorante	1,847455	1,199698/3,047153
9. Case di cura e riposo	0,905615	0,638817/1,544432
10. Ospedali	3,079092	2,002052/5,081144
11. Uffici, agenzie, studi professionali	2,209702	1,434144/3,643845
12. Banche ed istituti di credito	4,346954	0,830462/5,177416
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,209702	1,438615/3,648317
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,173477	1,409230/3,582707
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,716846	1,022107/3,738953
16. Banche di mercato beni durevoli	Tariffa inclusa nel canone unico	Tariffa inclusa nel canone unico
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,7750006	1,149870/2,924876
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,260216	0,971002/4,231217
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,282151	1,479500/3,761651
20. Attività industriali con capannoni di produzione	1,095795	1,188199/2,283994
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	2,354600	1,430950/3,785550
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,886500	3,896782/9,783283
23. Mense, birrerie, amburgherie	6,339308	4,113980/10,453288
24. Bar, caffè, pasticceria	3,622462	2,683031/6,305492

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,468507	2,299740/5,768248
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	3,468507	2,248635/5,717142
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,433693	4,024546/9,458238
28. Ipermercati di generi misti	7,244924	2,555267/9,800191
29. Banchi di mercato genere alimentari	Tariffa inclusa nel canone unico	Tariffa inclusa nel canone unico
30. Discoteche, night club	2,327432	1,509524/3,836956

- 4) di DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura determinata dalla Provincia di Fermo;
- 5) che le scadenze per il pagamento della tassa rimangono le medesime determinate dal Regolamento Tari in vigore, salvo eventuali proroghe disposte a livello normativo nazionale, in conseguenza dell'applicazione del nuovo "bonus sociale nazionale sui rifiuti" in vigore dal corrente anno, cui l'Ente dovrà conformarsi;
- 6) di PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Inoltre il Consiglio Comunale, in relazione alla urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente atto, con successiva e separata votazione palese espressa nei modi e nelle forme di legge e verificata per alzata di mano, la quale presenta il seguente risultato:

- Componenti l'organo consiliare presenti e votanti: n. 15
- Voti favorevoli: n. 11 (Ubaldi, Gismondi, Beverati, Marinozzi, Zincarini, Melchiorri, Corvari, Vitali, Venanzi, Strappa C., Marsili,)
- Voti contrari: n. 4 (Mancini, Perugini, Strappa R., Croce)
- Voti astenuti: n. 0

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025**

**Parere ex art. 49, c. 1, e 147-bis, c. 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000**

VISTO: Si esprime parere Favorevole per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA e si attestano la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegranaro, li 10-04-2025

Il Responsabile del Servizio  
SAMUELE PIERGENTILI  
✓ Firmato

**Parere ex art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000**

VISTO: Si esprime parere Favorevole per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegranaro, li 10-04-2025

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MONIA RICCI  
✓ Firmato

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to VENANZI NICCOLO'

Il Segretario Generale  
F.to NORI MIRKO

-----  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 08-05-25 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.  
F.to PIERGENTILI SAMUELE

-----  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato, in quanto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

08-05-25

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.  
F.to PIERGENTILI SAMUELE

-----  
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.  
PIERGENTILI SAMUELE